

AIFI

**Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt**

STATUTO

22 LUGLIO 2021

AIFI

- Art. 1 - COSTITUZIONE
- Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- Art. 3 - ASSOCIATI E ADERENTI
- Art. 4 - ISCRIZIONE
- Art. 5 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
- Art. 6 - DOVERI DEI SOCI
- Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 8 - ASSEMBLEA
- Art. 9 - VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZE
- Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 11 - PRESIDENTE
- Art. 12 - DIRETTORE GENERALE
- Art. 13 - COMMISSIONI TECNICHE
- Art. 14 - SOCIETÀ DI REVISIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 15 - COMMISSIONE DI GARANZIA
- Art. 16 - CONSIGLIO GENERALE
- Art. 17 - QUOTA ASSOCIATIVA
- Art. 18 - FONDO COMUNE
- Art. 19 - RENDICONTO DI GESTIONE
- Art. 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

AIFI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "AIFI" o anche "Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt".

2. L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, delegazioni, uffici e rappresentanze.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. L'Associazione raggruppa gli operatori professionali attivi nel finanziamento d'impresa. Tale attività si realizza prevalentemente attraverso l'acquisto di partecipazioni o strumenti finanziari di debito in imprese, solitamente non quotate, con l'obiettivo di una loro valorizzazione. In tale ambito si inquadrano i fondi e le società di private equity, venture capital, private debt e infrastrutturali, e in generale i fondi di investimento alternativi, nonché i fondi di fondi.

2. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) favorire ed agevolare lo sviluppo dell'attività degli Associati in Italia e all'estero;

b) rappresentare presso le competenti Autorità ed istituzioni italiane ed internazionali gli Associati, favorendo lo sviluppo di un adeguato contesto normativo e istituzionale;

c) raccogliere e divulgare le informazioni relative al settore, per promuoverne una corretta conoscenza;

d) promuovere l'attività degli Associati presso le imprese, gli investitori e, in generale, gli operatori economico-finanziari italiani e internazionali;

e) agevolare lo sviluppo di un mercato finanziario in linea con gli standard internazionali, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni di categoria.

AIFI

3. Per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione:

- a) svolge un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare attraverso un'attività propositiva, di rappresentanza istituzionale nonché di fattiva collaborazione con le Autorità competenti;
- b) organizza iniziative finalizzate a promuovere una corretta conoscenza del settore;
- c) promuove lo sviluppo del settore anche attraverso iniziative rivolte agli investitori istituzionali italiani ed internazionali;
- d) elabora ricerche e studi di settore e realizza rapporti e pubblicazioni;
- e) crea occasioni di incontro con il mondo imprenditoriale, finanziario e della ricerca scientifica;
- f) svolge attività di informazione e documentazione a favore degli Associati e, più in generale, nei confronti dei soggetti interessati al settore;
- g) può aderire e collaborare con associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità analoghe o complementari, concludendo anche accordi di collaborazione;
- h) può costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento delle finalità istituzionali;
- i) svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

ART. 3 - ASSOCIATI E ADERENTI

1. Possono aderire in qualità di Associati tutti i soggetti di cui all'articolo 2.1.

2. Possono inoltre far parte dell'Associazione, quali membri aderenti senza diritto di voto: le Associazioni di categoria, gli operatori economici, gli studi professionali, le società di consulenza, gli investitori istituzionali, le università, i centri di ricerca ed altre

AIFI

istituzioni, sia italiane che internazionali, che siano interessati alle finalità istituzionali dell'Associazione.

3. Associati ed Aderenti devono essere in possesso di requisiti di serietà, professionalità e correttezza nell'agire, nonché trasparenza negli assetti societari o associativi.

4. Per Soci si intendono Associati ed Aderenti.

ART. 4 - ISCRIZIONE

1. La domanda di associazione deve essere corredata da idonea documentazione che, per i soli Associati, comprovi lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.1 ed il possesso di adeguati requisiti professionali e deontologici di trasparenza.

2. L'ammissione di ciascun membro richiedente è subordinata al parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. Il Socio cessa di far parte dell'Associazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il Socio dia comunicazione scritta di recesso al Presidente o al Direttore Generale;

b) il Socio cessi la propria attività operativa o, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo, risulti non svolgere concretamente e principalmente le attività previste all'articolo 2.1;

c) il Socio non effettui i versamenti dovuti all'Associazione entro 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti;

d) il Socio abbia posto in essere gravi violazioni del Codice di Comportamento adottato dall'Associazione.

2. I Soci receduti o esclusi non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né al rimborso dei contributi

AIFI

versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI

1. Ogni Socio si impegna ad osservare il presente Statuto, il Codice di Comportamento e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, e ad attenersi all'osservanza dei Regolamenti Associativi di volta in volta promulgati. Si impegna altresì a collaborare con AIFI con spirito di solidarietà per il raggiungimento dei fini istituzionali.

2. Ogni Socio si impegna altresì al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) le Commissioni Tecniche;
- f) il Collegio dei Revisori, ove non sia conferito incarico ad una società di revisione;
- g) la Commissione di Garanzia;
- h) il Consiglio Generale.

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore Generale, mediante lettera inviata per posta, fax o posta elettronica, recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da spedirsi non meno di quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario di gestione dell'anno precedente.

AIFI

3. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore Generale o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore Generale; in assenza o impedimento di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

5. Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

6. L'Assemblea:

a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori ovvero, in alternativa alla nomina di quest'ultimo, conferisce incarico ad una società di revisione;

b) delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

c) delibera sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno in corso, sul rendiconto economico e finanziario della gestione;

d) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto e sull'adozione e successive modifiche dei Regolamenti associativi, tra cui il Codice di Comportamento, predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Presso la sede dell'Associazione sono conservati i Libri Verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Ciascun Socio ha diritto di consultare il Libro Verbali delle Assemblee.

ART. 9 - VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZE

1. Ogni Associato ha diritto di voto, esercitabile anche per delega, per corrispondenza e con mezzi telematici.

AIFI

2. I membri Aderenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

3. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da membri dei propri organi sociali, da propri dipendenti muniti di idonei poteri, da altri Associati o dal personale dell'AIFI.

4. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, con effetto anche per la seconda convocazione.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti agli Associati in regola con il pagamento delle quote; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei votanti.

6. Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.

7. Per le delibere relative alle modifiche dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza, anche per delega, dei due terzi degli Associati aventi diritto e la maggioranza assoluta dei presenti, anche per delega. Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione è comunque necessario il voto della maggioranza assoluta degli Associati.

8. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente redige il Regolamento che deve essere approvato con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri. Tale Regolamento deve tenere conto della necessità di dare ampia rappresentanza a tutte le categorie di Associati nonché di assicurare complessivamente la riconoscibilità di un elevato livello professionale e di prestigio degli esponenti del Consiglio stesso.

Alla scadenza del mandato i membri uscenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.

AIFI

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 25, oltre al Presidente ed al Direttore Generale, che partecipa alle riunioni.

2. I membri del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per il Presidente e il Direttore Generale, sono eletti fra i rappresentanti degli Associati e durano in carica tre esercizi.

3. Qualora venga a cessare un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione con il voto dei due terzi dei Consiglieri in carica anche tenuto conto dei candidati non eletti. Tale nomina dovrà essere ratificata all'Assemblea successiva. Il nuovo Consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio. Se, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti il Consiglio si riduce della metà dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si deve procedere al rinnovo dello stesso.

4. È causa di automatica decadenza dalla carica di Consigliere se, nel corso del mandato, il membro del Consiglio Direttivo non dovesse più rappresentare uno degli Associati.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore Generale, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi membri.

6. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere presente più anziano d'età. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La funzione del Segretario è svolta dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza,

AIFI

spetta al Consiglio Direttivo la nomina di un Segretario.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea, e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) propone il Presidente e nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- b) può nominare un Presidente Onorario;
- c) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione dei Soci;
- d) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per gli scopi della medesima, nel quadro delle linee generali dettate dall'Assemblea;
- e) delibera in merito alle destinazioni straordinarie del Fondo Comune dell'Associazione;
- f) approva il rendiconto economico e finanziario di gestione per l'esercizio decorso da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione e il preventivo per l'esercizio in corso;
- g) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, differenziata tra Associati e Aderenti ed, eventualmente, anche per categorie di soci;
- h) predispone, in linea generale, i Regolamenti associativi, curandone l'attuazione;
- i) vigila sul rispetto del Codice di Comportamento;
- l) istituisce le Commissioni Tecniche, con le caratteristiche previste all'articolo 13, fissandone le priorità, gli obiettivi ed eventualmente il numero dei componenti, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra i Consiglieri.

AIFI

ART. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio.

3. Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Direttore Generale. Detto potere può essere delegato, in via disgiunta o congiunta, per particolari materie, ovvero, di volta in volta, per specifici atti o serie di atti, a Consiglieri o membri della struttura dell'Associazione.

4. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Generale;

b) indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;

c) redige in collaborazione col Direttore Generale e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il preventivo delle spese ed il rendiconto di gestione.

ART. 12 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo secondo gli indirizzi del Presidente, nonché alla gestione dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto e le direttive fissate dai competenti Organi. In particolare, dirige gli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale dell'Associazione, propone al Presidente l'adozione di provvedimenti in materia di personale. Concorda con i Presidenti delle Commissioni Tecniche le modalità ed i termini di utilizzo delle risorse finanziarie ed umane dell'Associazione. Unitamente al Presidente

AIFI

predispone il preventivo delle spese ed il rendiconto di gestione.

2. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

ART. 13 - COMMISSIONI TECNICHE

1. Le Commissioni Tecniche coadiuvano e supportano l'Associazione e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro attività.

2. Le Commissioni Tecniche sono definite nella composizione, nel numero, nell'oggetto e nella durata dal Consiglio Direttivo e si dovranno attenere ai termini, agli oggetti e agli obiettivi loro assegnati dal Consiglio Direttivo stesso.

3. Possono essere nominati membri delle Commissioni Tecniche rappresentanti degli Associati, degli Aderenti, o esperti della materia oggetto di studio della Commissione.

4. Le Commissioni Tecniche sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo che coordina e convoca la Commissione.

ART. 14 - SOCIETÀ DI REVISIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea dei Soci, ove non sia stata nominata una società di revisione, nomina da uno a tre revisori dei conti, di cui almeno uno iscritto al Registro dei revisori legali e, tra essi, nomina il Presidente.

2. La società di revisione o, se nominato, il Collegio dei Revisori, controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e ne riferisce all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo della gestione.

A tale scopo, i revisori dei conti o gli esponenti della società di revisione possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

AIFI

3. Le riunioni del Collegio dei Revisori devono essere verbalizzate e i rilievi eventualmente emersi devono essere riferiti al Consiglio Direttivo.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARANZIA

1. La Commissione di Garanzia:

a) svolge funzioni di composizione delle controversie insorte tra Soci ed Organi associativi o, ancora, tra Soci, su materie comunque afferenti la vita della Associazione;

b) verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei Soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai Regolamenti associativi e al Codice di Comportamento;

c) agisce su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

2. Le modalità di nomina e di funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ART. 16 - CONSIGLIO GENERALE

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere di istituire un Consiglio Generale avente funzioni consultive su temi di carattere generale riguardanti il settore.

2. Le modalità di nomina, il funzionamento ed i relativi requisiti sono stabiliti da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ART. 17 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. Gli Associati e gli Aderenti sono tenuti a versare nel mese di gennaio la quota associativa annuale.

AIFI

2. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento di quote straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 18 - FONDO COMUNE

1. Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione. Esso è costituito:

- a) dalle quote associative annuali versate dai membri;
- b) dalle eccedenze attive della gestione;
- c) da tutti i contributi e i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

2. In nessun caso i Soci hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o del Fondo Comune.

ART. 19 - RENDICONTO DI GESTIONE

1. L'esercizio corrisponde all'anno solare. Alla fine di ogni esercizio, il Presidente, in collaborazione con il Direttore Generale, predispone il rendiconto di gestione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea accompagnato dalla relazione della società di revisione o, se nominato, del Collegio dei Revisori.

2. Durante la sua vita, l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

3. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione dei rendiconti dell'Associazione, che restano depositati presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione si verifica su delibera dell'Assemblea, con le modalità previste all'art. 9 comma 7.

AIFI

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del Fondo Comune e delibera sulla distribuzione dell'eventuale residuo, secondo le direttive impartite dall'Assemblea.

Il patrimonio residuo è comunque devoluto ad Associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.